

**CONTINUITO  
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione I civile

**COPIA AUTENTICA  
DELLA SENTENZA**

50%  
Copia autentica della sentenza n. 50262/2017  
emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione I civile  
in data 13/06/2017

in persona dei signori magistrati:

Luciano PANZANI

Presidente Relatore

Diego Rosario Antonio PINTO

Consigliere

Francesco FERDINANDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 50262/2017 vertente

TRA

EF. EEEFLC FBD 19 F8706

**FELICE CICONI**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gasparroni Simone del foro di Fermo,  
elettivamente domiciliato in Via Giordano Bruno, 116/A, Porto San Giorgio (FM)

APPELLANTE

E

EF. 0636339100

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari p.t., con  
sede in Via Edoardo Martini, 33, Roma

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Felice CICCONI in data 3 febbraio 2017 ha proposto reclamo in appello ex artt. 739 e 742 *bis* c.p.c. avanti questa Corte avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, V Sez. Civile (Decreto di rigetto n. cron. 712/2017 del 18/01/2017) che ha rigettato il reclamo presentato dall'odierno reclamante in data 31 agosto 2016 con il quale chiedeva di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di rendere definitiva la trascrizione dell'atto stragiudiziale di opposizione ex art. 563, comma 4 c.c. eliminando la riserva apposta a detta formalità e di ordinare allo stesso di annotare a margine della formalità eseguita con riserva quanto disposto dall'art. 113 ter, comma 4 Disp. Att. Cod. Civ.

In data 28 luglio 2016, il signor Felice Cicconi, in qualità di figlio legittimo del signor Danilo Cicconi (ancora in vita), notificava alle signore Luigia e Maria Adelaide Cicconi la trascrizione (avvenuta in data 2.08.2016 Rep. Part. n. 63667) della domanda giudiziaria volta ad accertare la simulazione dell'atto di divisione stipulato tra i signori CICCONI Danilo, Luigia e Maria Adelaide in data 25/07/1996 e trascritto in data 8/08/1996 Rep. Gen. n. 55963, Reg. Part. N. 32043 con il quale gli stessi addivenivano allo scioglimento della comunione tra loro esistente ed alla contestuale divisione amichevole dei beni in essa ricompresi. In data 2 agosto 2016 l'odierno reclamante trascriveva presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 1 atto stragiudiziale di opposizione ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c. avverso il medesimo atto di divisione.

Il Conservatore opponeva riserva sul rilievo che l'atto opposto non sarebbe stato costituito da una donazione, ma da una divisione pertanto non sarebbe stato trascrivibile posto che il legislatore consente di opporsi unicamente all'atto di donazione.

Il Tribunale di Roma, richiamandosi al principio di "certezza dei rapporti giuridici", con decreto emesso in data 18 gennaio 2017 confermava quanto sostenuto dal Conservatore e

provvedeva al rigetto del reclamo sulla base di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sent. 11012/2013) secondo la quale il presupposto per la proposizione dell'opposizione è che *“il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante abbiano previamente esperito con successo l'azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione...”*. Nel caso di specie la parte ricorrente aveva prodotto solo l'atto introduttivo del giudizio volto all'accertamento della simulazione della divisione; per tali motivi il giudice di primo grado rigettava il reclamo.

Avanti questa Corte, l'odierno reclamante chiede la riforma integrale del decreto di rigetto impugnato e conseguentemente di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 di rendere definitiva la trascrizione dell'atto stragiudiziale di opposizione ex art. 563, comma 4 c.c.

In data 19 aprile 2017 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, associandosi a quanto già sostenuto in primo grado dal Pubblico Ministero, sostiene la necessità di consentire la trascrizione dell'atto stragiudiziale corredato dall'atto introduttivo del giudizio volto ad accertare la dissimulazione della donazione.

All'odierna udienza, previa discussione orale, la Commissione ha assunto la causa a decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione alla base del decreto di rigetto del Tribunale di Roma, del quale in questa sede si richiede la riforma integrale, non è condivisibile per le ragioni che di seguito verranno esposte. Né tantomeno può considerarsi decisivo il richiamo operato dal giudice di primo grado alla pronuncia della Corte di Cassazione sopra riportata (Sent. n. 11012/2013), in quanto il passaggio motivazionale già citato in parte motiva, pur espresso in termini generali,

si traduce in un mero *obiter dictum*, che non può essere considerato idoneo a definire il caso di specie in quanto estrapolato da un differente *thema decidendum* sottoposto al vaglio della Suprema Corte.

Per una migliore disamina del caso di specie occorre ripercorrere attraverso una veloce panoramica gli istituti sottesi e la *ratio* delle modifiche introdotte dal legislatore.

L'art. 536 c.c. disciplinando l'istituto della successione legittima statuisce che i discendenti, il coniuge e qualora manchino i discendenti anche gli ascendenti, al momento dell'apertura della successione, acquistano un diritto su quota-parte del patrimonio del *de cuius*. Pertanto risultano lesi in tale loro diritto, quando, aperta la successione, il patrimonio devoluto si dimostri insufficiente ad attribuire loro un valore netto pari al minimo riservato dal legislatore, essendo ciò impedito da disposizioni testamentarie o da donazioni in favore di altri soggetti. Occorre pertanto che l'interesse ad agire del legittimario sia attuale al momento di proposizione della domanda giudiziale. L'attualità dell'interesse è stata riscontrata dalla Suprema Corte solo nel momento di apertura della successione, momento in cui sorgono diritti sul patrimonio del *de cuius* (Cass. n. 338/2001, Cass. n. 5420/2002).

A seguito del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005 n. 80, c.d. *legge sulla competitività*, il quadro normativo risulta mutato. L'interesse ad agire, quale corollario necessario ai fini dell'esperibilità di un'azione giudiziaria di tutela da parte del futuro legittimario potenzialmente leso nella sua quota di legittima, deve considerarsi esistente già in un momento antecedente all'apertura della successione. Il legislatore, con la novella del 2005 ha pertanto ammesso la possibilità di esperire azioni di tutela avverso atti lesivi del patrimonio del *de cuius* immediatamente, a seguito della trascrizione degli stessi.

L'art. 2 comma 4 *novies* della legge n. 80 del 2005 ha novellato in particolare gli articoli 561 e 563 c.c. in materia di azione di riduzione spettante al legittimario e, nello specifico, in

materia di azione di restituzione, introducendo importanti modifiche nell'ambito del diritto successorio.

La *ratio* di tali modifiche attuate con la *legge sulla competitività* è stata quella di agevolare la speditezza dei traffici di mercato immobiliare e di attenuare il *favor* legislativo da sempre registrato nei confronti dei legittimari attuando un contemperamento tra due interessi confliggenti: da una parte quello del legittimario volto a veder rispettate le sue pretese ereditarie e dall'altra quello dei terzi aventi causa dal donatario a mantenere la stabilità del loro acquisto innanzi alle pretese esperibili dai legittimari.

In precedenza la provenienza donativa di cespiti immobiliari era stata considerata fonte di incertezze per l'avente causa. Tradizionalmente prima della riforma del 2005 la posizione degli aventi causa dal donatario era quasi sempre destinata a cedere di fronte alla pretesa restitutoria dei legittimari, i quali ultimi, entro 10 anni dall'apertura della successione, se la quota di legittima loro spettante risultava lesa da disposizioni testamentarie o da atti donativi posti in essere durante la vita del *de cuius*, potevano esperire azione di riduzione avverso gli aventi causa dal donatario ed ottenere la restituzione del bene immobile dal terzo acquirente.

Per tale motivo il legislatore è intervenuto con le modifiche apportate con la novella del 2005 riducendo il periodo di c.d. incertezza dell'acquisto derivante da un atto di liberalità nei 20 anni decorrenti dalla trascrizione dell'atto di donazione (art. 563, comma 1 c.c.), termine entro il quale i legittimari che si ritengono lesi possono domandare la restituzione di immobili donati. Tale termine può essere sospeso se i legittimari intenzionati ad opporsi ad un atto di donazione notificano agli aventi causa dal donatario e successivamente trascrivono l'atto di opposizione stragiudiziale alla donazione stessa (art. 563 comma 4 c.c.). Decorso tale termine essi non hanno più la facoltà di agire in restituzione nei confronti degli aventi causa del donatario per ripetere il bene oggetto dell'atto di donazione.

La novella oltre a disciplinare ed ammortizzare i diritti spettanti ai legittimari nei confronti di terzi aventi causa introduce una c.d. tutela *pro futuro* delle ragioni dei legittimari, consentendo agli stessi di poter agire in tutela della loro futura quota di legittima, in una fase antecedente all'apertura della successione. In tale ottica si constata che il legislatore ha inteso prevedere una modifica della *ratio* dell'interesse ad opporsi propria dei legittimari, non più esistente unicamente in sede di apertura della successione, bensì anteriormente al decesso del donatario. Si ritiene sufficiente il semplice pericolo che l'atto posto in essere possa in futuro dimostrarsi lesivo della quota di riserva. Il legislatore ha voluto evitare che la durata della vita del donante possa arrecare pregiudizio alle ragioni dei legittimari, a condizione, però, che gli stessi si attivino al fine di tutelare le loro aspettative ereditarie sospendendo il decorso del ventennio decorrente dalla data di donazione con la trascrizione dell'opposizione.

Resta il quesito se il termine "donazione" debba considerarsi riferito alle sole donazioni *tout court* oppure possa ricomprendere al suo interno anche le c.d. donazioni simulate.

Prima della modifica del 2005 l'azione di simulazione era esperibile solo al momento in cui fosse possibile azionare il meccanismo della riduzione; dopo la legge sulla competitività, invece, al fine di garantire la piena facoltà di esercitare il diritto di cui all'art. 563 comma 4 c.c., è ammessa la possibilità di impugnare in simulazione gli atti sin dal giorno della loro stipula. Pertanto l'interesse ad agire del legittimario deve considerarsi attuale fin dalla data del perfezionamento di atti potenzialmente lesivi in quanto dissimulanti una donazione. Necessaria conseguenza è che il legittimario ha interesse a poter trascrivere e notificare l'atto di opposizione alla donazione anche prima dell'apertura della successione e della definizione del giudizio di simulazione.

L'impossibilità di trascrivere l'opposizione in presenza di un atto dispositivo che, sebbene stipulato in forza di un negozio nominalmente diverso, in realtà dissimuli una donazione, determina l'ingiusta conseguenza di veder sacrificate le aspettative dei prossimi congiunti del

donante, i quali sarebbero di fatto privati del beneficio della sospensione del termine di cui all'art. 563, c.4 c.c.

Invero in presenza di donazioni dissimulate, è da considerare coerente con la *ratio* della novella introdotta con la legge del 2005, ai fini di una maggiore tutela dei legittimari, non solo il riconoscimento della legittimazione degli stessi ad agire in simulazione *ante mortem* del disponente, ma anche, a seguito di trascrizione della domanda di simulazione, prevedere la possibilità che gli stessi possano trascrivere atto di opposizione stragiudiziale ai sensi dell'art. 563 comma 4 c.c. in quanto sarebbe illogico attribuire ai futuri legittimari la facoltà di opposizione ad atti di liberalità prima dell'apertura della successione, salvo poi negare agli stessi la legittimazione ad esperire le azioni che si rilevano propedeutiche e strumentali all'esercizio del diritto stesso lasciando aperto il rischio di poter decadere da tale diritto per decorrenza del termine derivante da causa non imputabile al legittimario, vale a dire in ragione dei tempi del giudizio di simulazione che sono sottratti alla sfera di disponibilità del legittimario che agisce in simulazione.

Stante la complessità e la novità delle questioni sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Va pertanto ammessa la trascrizione dell'atto stragiudiziale di opposizione come richiesto dall'odierno reclamante.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt 2674 bis c.c., 563 c.c., 113 disp. Att. c.c., pronunciando in accoglimento del reclamo presentato dal Signor Felice Cicconi avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Roma n. 712/2017 del 18/01/2017, dispone la cancellazione della riserva apposta alla trascrizione dell'opposizione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, li 27/04/2017

  
Il Presidente Est.

**Depositato in Cancelleria**

oggi 13 GIU. 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Liana De Robertis*